



Recepimento della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa

A.G. 7

17 aprile 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	7	
Titolo:	Recepimento della direttiva 2016/97 relativa alla distribuzine assicurativa	
Norma di riferimento:	articoli 1 e 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente :	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24, del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016) – reca lo schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva (UE) 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa.

Il provvedimento modifica il decreto legislativo n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e il decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'articolo 1, comma 10, istituisce un Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi (RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con il compito di svolgere gli adempimenti relativi agli elenchi degli intermediari già svolti dall'IVASS. Si rimanda ad un decreto attuativo la definizione degli assetti di governo del nuovo organismo, il passaggio di funzioni e competenze dall'IVASS nonché la vigilanza di quest'ultimo sul nuovo organismo. La norma	La relazione tecnica afferma che tutte le attività demandate all'Istituto di vigilanza a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2016/97 si intendono svolte ad invarianza di spese. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 10, la RT afferma che gli oneri finanziari derivanti dall'avvio del nuovo Organismo per disponibilità dei locali, procedure e sistemi informatici saranno coperti mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione previsto dall'articolo 336 del

individua le fonti di finanziamento dell'attività dell'Organismo in una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione previsto dall'articolo 336 del CAP, secondo le modalità da individuare con regolamento ministeriale.

CAP, che dovrà essere trasferito all'Organismo da parte dell'IVASS. La RT stima in 1,15 milioni di euro l'impatto finanziario degli oneri di funzionamento dell'Organismo per affitto, utenze, arredi e personale, ipotizzando di utilizzare esclusivamente personale di nuova assunzione e considerando un numero di risorse pari a quelle che oggi se ne occupano in IVASS. In merito alla copertura dei maggiori oneri, la RT afferma che la capienza complessiva teorica del contributo a carico dei soggetti vigilati (differenza tra i massimi di legge e le misure di contribuzione attualmente in vigore) è di circa 6,41 milioni di euro, che risulta, secondo la RT, sufficiente a garantire l'avvio, nella fase iniziale, del citato Organismo. La RT precisa inoltre che per la copertura dei citati oneri di funzionamento si rende necessario incrementare le aliquote contributive attualmente vigenti del 17%.

L'articolo 1, comma 34 e l'articolo 4 introducono un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione e prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti la procedura, il funzionamento e l'organizzazione del predetto sistema da affidare all'IVASS. Si dispone, inoltre, che alla copertura delle spese di funzionamento del nuovo sistema si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari (di cui rispettivamente agli articoli 335 e 336 del CAP).

Le norme, in ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS, incrementano la pianta organica dell'Istituto nella misura di 45 unità di ruolo. Con decreto ministeriale sono, inoltre, determinate le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La **relazione tecnica** afferma che dall'attivazione delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in capo all'IVASS derivano maggiori oneri per circa 4 milioni di euro annui per spese di personale e dotazioni tecnico-informatiche, che trovano copertura nei contributi di cui all'articolo 335 del CAP. In particolare, la RT, cui si rinvia, stima, in analogia con l'Arbitro bancario Finanziario (ABF presso la Banca d'Italia) un maggiore fabbisogno di personale pari a 45 unità con un costo annuale complessivo di 3,3 milioni di euro cui si affiancano anche i costi relativi alle procedure e alle dotazioni tecnico informatiche.

La quantificazione si basa sull'ipotesi che l'IVASS sia chiamata ad esaminare un numero di controversie non inferiore a 5.500 ogni anno, considerando le sole controversie relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti dal contratto di assicurazione, con esclusione sia delle controversie sulla quantificazione dei danni ("*quantum*") sia del contenzioso derivante dai sinistri r.c. auto.

In merito alla copertura dei maggiori oneri, la RT precisa che i contributi esigibili sui premi assicurativi sono ampiamente superiori agli oneri sopra indicati: i contributi versati dalle

imprese negli ultimi 10 anni sono compresi in un range tra 39,3 milioni e 51,6 milioni corrispondenti ad una aliquota compresa tra 0,34 per mille e 0,47 per mille, a fronte di un limite massimo previsto dalla legislazione vigente pari al 2 per mille. La RT stima quindi un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,0325 per mille per la copertura dei predetti oneri.

La RT afferma che non sono previste, per il complesso dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/97 a carico dell'IVASS, ulteriori esigenze di personale né oneri aggiuntivi ulteriori, considerando anche il recupero di efficienza derivante dalla istituzione dell'Organismo di cui all'articolo 1, comma 10, cui sono affidate le funzioni di tenuta del registro degli intermediari svolte attualmente da IVASS con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie la RT ipotizza il pagamento all'arbitro assicurativo di una tariffa di iscrizione di importo pari a 20 euro (come stabilito dalla normativa vigente per l'Arbitro bancario finanziario). Tale contributo, precisa la RT, non copre le spese di istruttoria, ma può funzionare come deterrente ai ricorsi seriali o pretestuosi.

L'articolo 1, commi 39-67, reca disposizioni dirette al rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa. Tra le modifiche e le integrazioni al Titolo XVIII del CAP (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) si segnalano le seguenti novità:

- la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa) in presenza di specifici presupposti (art. 311-*sexies*);
- limiti edittali delle sanzioni pecuniarie più elevati e nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni;
- nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Si conferma, inoltre, che alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative

La **relazione tecnica** afferma che la riforma del sistema sanzionatorio non apporta alcuna modifica alla disciplina già vigente relativamente alle procedure applicative.

La RT rammenta che l'importo delle sanzioni pecuniarie è versato all'erario per le violazioni in materie diverse dalla r.c. auto (comprese tutte le violazioni riferite agli intermediari assicurativi), e alla CONSAP - Fondo garanzia vittime della strada per le sole violazioni in materia di r.c. auto.

Per quanto riguarda i proventi da versare alla CONSAP, la RT precisa che è stato riformulato il comma 4 dell'articolo 328 che richiama sanzioni irrogate per le medesime precetti relativi alla materia r.c. auto e senza alcuna modifica.

pecuniarie provvede l'IVASS mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal DPR 602/1973.	
---	--

In merito ai profili di quantificazione si rammenta che l'IVASS opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e si finanzia attraverso le entrate costituite dai contributi a carico dei soggetti vigilati, il cui ammontare è definito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, su proposta dell'IVASS stesso, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento dell'Istituto. Inoltre, l'organismo è esterno al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini del conto consolidato.

Ciò premesso, si evidenzia che gli oneri connessi all'istituzione dell'Organismo per la tenuta del registro degli intermediari assicurativi (RUI) e all'introduzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, stimati dalla RT complessivamente in 5,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del RUI e 4 milioni di euro per il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie), sono coperti mediante le risorse derivanti dai contributi sui soggetti vigilati: il contributo a carico delle imprese assicurative di cui all'articolo 335 del Codice delle assicurazioni private (CAP) e quello a carico degli intermediari di assicurazione (articolo 336 del CAP). La relazione tecnica prospetta un incremento delle predette aliquote contributive pari allo 0,0325 per mille dell'aliquota a carico delle imprese di assicurazione e del 17% dell'aliquota a carico degli intermediari assicurativi, al fine di garantire le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi in esame.

In proposito, si evidenzia che un eventuale incremento delle aliquote di contribuzione a carico dei soggetti vigilati potrebbe determinare effetti finanziari indiretti a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate tributarie. Infatti, un incremento dei contributi obbligatori versati dai soggetti vigilati, quali oneri deducibili fiscalmente, potrebbe determinare una riduzione della base imponibile dei medesimi soggetti. Sul punto appare necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti negativi di gettito.

Con riferimento a specifici aspetti di quantificazione si evidenzia inoltre quanto segue.

Per quanto riguarda la stima degli oneri connessi al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, con riguardo alla spesa di personale la RT stima un costo di 3,3 milioni di euro per 45 unità. Non sono peraltro esplicitati in modo esaustivo gli elementi alla base della determinazione di tale spesa complessiva. Si evidenzia altresì che la RT pone i predetti oneri a carico del solo contributo sulle imprese di assicurazione (articolo 335 del CAP) prospettando un incremento dello stesso, mentre la norma dispone che i medesimi oneri siano finanziati con le risorse dei contributi di cui agli articoli 335 e 336 del CAP. Anche in ordine a tale aspetto andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la concreta applicazione iniziale del nuovo sistema di mediazione, che, se attuato immediatamente, potrebbe determinare un disallineamento temporale tra le spese a carico dell'IVASS e le entrate da contribuzione, in considerazione del fatto che le risorse per finanziare il nuovo sistema dovranno essere reperite con l'incremento delle aliquote contributive.

In merito all'istituzione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, si evidenzia che le norme prevedono il passaggio di funzioni e competenze dall'IVASS (che attualmente esercita le funzioni di tenuta del registro) al predetto organismo, senza prevedere il trasferimento del relativo personale, e stabiliscono che il finanziamento è attuato mediante una quota del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336 del CAP versato all'IVASS dagli intermediari assicurativi e trasferito all'organismo stesso. La RT stima una spesa per circa 1,5 milioni di euro per oneri indiretti (affitto, utenze, arredi e varie), ipotizzando di utilizzare personale di nuova assunzione e, al fine della copertura delle relative spese, prospetta l'incremento delle aliquote contributive attualmente vigenti nella misura del 17% (articolo 336 del

CAP). In proposito andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, quali ad esempio il fabbisogno di personale e andrebbe chiarito se il nuovo personale debba essere assunto direttamente dal nuovo organismo ovvero sia trasferito dall'IVASS, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di 45 unità, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 5

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 1

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG007